

STATUTO

VIVAIO FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONZA MB VIA TEVERE 20

Numero REA: MB - 2580490

Codice fiscale: 11113410960

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-01-2020 - Statuto completo	2
--	---

	l'insussistenza a loro carico di cause di ineleggibilità o	
	di decadenza.	
	6 - La quota di capitale sottoscritta da ciascun socio	
	ammonta ad euro 100,00 (cento virgola zero zero) pertanto i	
	versamenti eseguiti ammontano a complessivi euro 300,00	
	(trecento virgola zero zero).	
	Danno atto i comparenti che i versamenti del capitale	
	sottoscritto sono stati integralmente eseguiti come segue:	
	- SEGHIZZI ANDREA Euro 100,00 (cento virgola zero zero) in	
	contanti;	
	- GANDINI ISABELLA Euro 100,00 (cento virgola zero zero) in	
	contanti;	
	- OROFINO IVANO MARCO, Euro 100,00 (cento virgola zero	
	zero) in contanti.	
	7 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno)	
	dicembre di ogni anno; il primo il 31 (trentuno) dicembre	
	2020 (duemilaventi).	
	8 - Le parti dichiarano in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento	
	virgola zero zero) l'importo complessivo approssimativo	
	delle spese per la costituzione della società.	
	9 - L'organizzazione ed il funzionamento della società sono	
	regolati dallo statuto qui di seguito riportato:	
	"STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	3	

	Art. 1 (Costituzione, sede, denominazione)	
	E' costituita ai sensi della legge 381/91 la Società	
	cooperativa sociale denominata	
	"VIVAIO FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	con sede in Monza.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'assemblea,	
	sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche	
	altrove; spetta all'organo amministrativo deliberare il	
	trasferimento della sede all'interno del territorio comunale.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060	
	(duemilasessanta) e potrà essere prorogata con deliberazione	
	dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci che	
	non hanno concorso all'approvazione della delibera di	
	proroga.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di	
	perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini,	
	attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed	
	educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma	
	1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo	
	3 luglio 2017, n. 112.	
	4	

	La cooperativa realizza quindi con un collegamento	
	funzionale e coordinato le finalità di solidarietà sociale	
	sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai propri	
	soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi	
	sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa	
	prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili	
	sul mercato.	
	Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono	
	perseguire nella propria sfera individuale è quello di	
	ottenere, tramite la gestione in forma associata e la	
	prestazione della propria attività lavorativa a favore della	
	cooperativa, l'inserimento lavorativo, e continuità di	
	occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali	
	e professionali; e nella sfera sociale, quello di conseguire	
	finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie	
	e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale	
	e socio sanitaria, e di seguito meglio precisati, per	
	assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo	
	morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e	
	rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di	
	emarginazione e di disagio sociale.	
	Mutualità prevalente	
	La cooperativa svolge la propria attività caratteristica ai	
	sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991	
	n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, in	
	5	

	modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza	
	sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie,	
	anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del	
	presente statuto relative allo scopo mutualistico ed	
	all'oggetto sociale.	
	E' fatto divieto di distribuire i dividendi; è fatto divieto	
	di emettere strumenti finanziari; è vietato distribuire le	
	riserve fra i soci cooperatori; in caso di scioglimento	
	della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto	
	il capitale sociale e deve essere devoluto ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti	
	mutualistici, gli amministratori devono rispettare il	
	principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.	
	In funzione della quantità e qualità dei rapporti	
	mutualistici, la parità di trattamento deve essere	
	rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi e può aderire a gruppi cooperativi paritetici.	
	La cooperativa è considerata, indipendentemente dai	
	requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile,	
	cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp.	
	att. c.c.).	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	

	mutualistici, come disposto dalla legge 3 Aprile 2001, n.142	
	e successive modificazioni e integrazioni, i soci instaurano	
	con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma	
	subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma	
	consenta la legislazione italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato	
	ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 Aprile 2001, n.142.	
	La cooperativa può operare anche con terzi e avvalersi per	
	lo svolgimento della propria attività di soggetti diversi	
	dai soci.	
	Su determinazione dell'Organo Amministrativo potrà aderire	
	alle associazioni nazionali di categoria, nonché ad altri	
	organismi economici e sindacali che si propongono iniziative	
	di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di	
	servizio.	
	4. Oggetto sociale.	
	La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio	
	scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri	
	soci cooperatori, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a),	
	della legge n. 381/1991 ha lo scopo di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la	
	gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le	
	attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c),	
	7	

	d), l), e p), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112	
	e tra l'altro ha per oggetto le attività relative a:	
	- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,	
	commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e	
	successive modificazioni, ed interventi, servizi e	
	prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e	
	successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno	
	2016, n. 112, e successive modificazioni;	
	- interventi e prestazioni sanitarie;	
	- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del	
	Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001,	
	pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno	
	2001, e successive modificazioni;	
	- educazione, istruzione e formazione professionale, ai	
	sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive	
	modificazioni, nonché le attività culturali di interesse	
	sociale con finalità educativa;	
	- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e	
	formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto	
	della povertà educativa.	
	La società potrà realizzare le attività sopra indicate anche	
	mediante lo svolgimento di:	
	• attività terapeutiche e/o educative impiegando risorse	
	naturali e animali e così a titolo esemplificativo le	

	attività di orto terapia, orti sinergici, orti urbani,	
	green/wood therapy, pet teraphy, agricoltura sociale;	
	• counselling psico-pedagogico, mediazione familiare e dei	
	conflitti, coordinazione genitoriale;	
	• laboratori sulla genitorialità e sulla conoscenza dei	
	bisogni reciproci;	
	• laboratori educativi, anche mediante attività artistiche e	
	culturali per tutte le generazioni.	
	La cooperativa potrà porre in essere qualsiasi attività	
	connessa o strumentale al raggiungimento dell'oggetto	
	sociale, potrà assumere e concedere agenzie, commissioni,	
	mandati e rappresentanze, nonché compiere tutte le	
	operazioni commerciali, finanziarie, bancarie, immobiliari e	
	mobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	All'uopo la cooperativa potrà assumere incarichi, appalti e	
	firmare convenzioni con enti pubblici, enti locali,	
	amministrazioni pubbliche e private per attuare gli scopi	
	che si è prefissata.	
	La cooperativa potrà stipulare accordi e convenzioni con	
	Università, Centri di ricerca pubblici e/o privati sempre e	
	comunque interessati a tecnologie e metodologie che possano	
	interessare la cooperativa.	
	La cooperativa, tra l'altro, potrà:	
	a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	

	forma, in imprese, che svolgono attività analoghe e comunque	
	accessorie all'attività sociale;	
	b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi	
	economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e	
	sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli	
	scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;	
	c) svolgere operazioni presso Banche, ottenere	
	finanziamenti, mutui, anticipazioni e credito in genere,	
	aprire conti correnti ed ivi operare anche mediante scoperti;	
	d) acquisire in locazione, anche finanziaria, o concedere in	
	locazione, esclusa quella finanziaria, beni strumentali e di	
	consumo, beni mobili ed immobili.	
	La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con	
	altre cooperative interessate allo stesso scambio	
	mutualistico nonché con imprese terze.	
	La società potrà, inoltre, costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale, nonché adottare procedure di programmazione	
	pluriennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento	
	aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 ed	
	eventuali norme modificative ed integrative.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci - Requisiti soggettivi dei soci cooperatori)	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la	
	10	

	capacità di agire, e, in particolare, coloro che abbiano	
	maturato una capacità professionale nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa, e, comunque, coloro che	
	possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.	
	Il socio lavoratore, con la propria adesione o	
	successivamente all'instaurazione del rapporto associativo,	
	stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità	
	con l'apposito regolamento, sottoscrivendo apposito	
	contratto con la cooperativa.	
	Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi	
	tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento della società.	
	Ai sensi dell'art. 2 l. n. 381 del 1991, possono assumere la	
	qualifica di soci cooperatori anche i "soci volontari", che,	
	condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano	
	intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito	
	per il raggiungimento degli scopi sociali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il	
	rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate,	
	sulla base di parametri stabiliti dall'assemblea per la	
	totalità dei soci.	
	E' invece esclusa la remunerazione dell'attività svolta, ed	
	è altresì esclusa la distribuzione di ristorni ai soci	
	volontari.	
	I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del	

	libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci.	
	Si applicano ai soci volontari, in quanto compatibili, le	
	disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, relative ai	
	soci lavoratori.	
	Si applicano ai soci volontari le disposizioni di legge e	
	del presente statuto relative ai soci cooperatori, con le	
	seguenti precisazioni:	
	– le disposizioni sul recesso (art. 2532 c.c.) si applicano	
	anche ai soci volontari;	
	– ai fini del numero minimo dei soci, richiesto dall'art.	
	2519, comma 2, c.c., ai fini dell'applicazione delle norme	
	sulle società a responsabilità limitata, occorre tener conto	
	anche dei soci volontari;	
	– per la cessione delle partecipazioni dei soci volontari è	
	necessaria l'autorizzazione degli amministratori (art. 2530,	
	comma 1, c.c.);	
	– si applica ai soci volontari la regola del voto capitario	
	(art. 2538 c.c.);	
	– della maggioranza degli amministratori, riservata ai soci	
	cooperatori ai sensi dell'art. 2542, comma 2, c.c., non	
	possono far parte i soci volontari.	
	Possono, altresì, essere ammessi a soci, a norma dell'art.	
	11 della menzionata legge n. 381 del 1991, le persone	
	giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto	
	12	

	il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle	
	cooperative sociali e che condividano gli scopi sociali	
	della cooperativa stessa, al fine di contribuire a	
	migliorarne lo sviluppo.	
	Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in	
	proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese	
	identiche e affini a quella esercitata dalla cooperativa e	
	in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione	
	del consiglio di amministrazione assunta in conformità alle	
	leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.	
	Art. 6 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di	
	sottoscrivere, che non potrà essere superiore nè inferiore	
	ai limiti di legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto ed il regolamento interno, di attenersi	
	alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	13	

	Gli enti che intendono associarsi alla cooperativa devono	
	presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante	
	con le seguenti indicazioni:	
	a) denominazione sociale, sede e oggetto sociale, data della	
	costituzione;	
	b) numero dei soci;	
	c) numero delle quote che intende sottoscrivere;	
	d) la dichiarazione di essere a conoscenza e accettare	
	integralmente lo statuto della cooperativa e i regolamenti	
	interni.	
	Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti da Legale	
	rappresentante, i seguenti documenti:	
	1) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto vigente al	
	momento della domanda;	
	2) estratto della delibera dell'organo sociale che ha	
	deliberato l'adesione;	
	3) bilancio dell'ultimo esercizio;	
	4) ogni altro documento che l'organo amministrativo della	
	cooperativa ritenga utile e abbia richiesto.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di legge e statutari delibera sulla domanda secondo criteri	
	non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con	
	l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura dell'Organo	

	amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,	
	la quale delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, in occasione della successiva	
	convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o	
	nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni	
	delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di	
	nuovi soci.	
	Art. 7 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo	

	amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, del regolamento interno e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali	
	partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi	
	stabiliti dall'assemblea e dall'organo amministrativo.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della	
	relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 8 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per	
	causa di morte.	
	Art. 9 (Recesso del socio)	
	Il socio può recedere nei casi previsti dalla legge e dal	
	presente statuto.	
	In particolare sono cause di recesso:	
	a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione,	
	b - la ricorrenza di una delle cause di esclusione,	
	c - la trasformazione della cooperativa in altro tipo di	
	società o altro ente (la perdita dei requisiti di	
	cooperativa a mutualità prevalente),	
	d - la sopravvenienza di gravi e comprovanti motivi di	
	ordine familiare o personale che impediscano al socio la	
	16	

	partecipazione al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve	
	esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio,	
	che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in	
	corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Art. 10 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento	

	interno o derivanti dal rapporto mutualistico salva la	
	facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un	
	termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	c) che, previa intimazione da parte dell'Organo	
	amministrativo con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non	
	adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o	
	nel pagamento di somme dovute alla società a qualsiasi	
	titolo;	
	d) che sia dichiarato fallito;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione	
	dell'Organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al tribunale nel termine di 60 (sessanta) giorni	
	dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale	
	determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici	
	pendenti.	
	Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	Gli eredi o i legatari del socio defunto hanno diritto al	
	rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del	
	presente statuto.	

	Art. 13 (Liquidazione della quota)	
	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,	
	l'esclusione o la morte del socio, ai sensi dell'art. 2535	
	c.c.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della Società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	La frazione della quota di capitale costituita a seguito	
	della erogazione di ristorni, ai sensi degli articoli 2545	
	quinquies e sexies, unitamente agli interessi legali, potrà	
	essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di	
	cinque anni.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5	
	(cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale si è verificato.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con	
	19	

	deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la	
	cessione della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso	
	termine sono responsabili verso la Società gli eredi del	
	socio defunto.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 15 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote	
	ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di	
	legge;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	
	di cui all'art. 17 e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei	
	soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci;	
	20	

	d) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o	
	prevista per legge o per statuto.	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né	
	durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della	
	Società.	
	Art. 16 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società	
	senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con	
	lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al	
	potenziale acquirente previste nel presente statuto.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60	
	(sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può	
	proporre opposizione al Tribunale ai sensi dell'art. 2530	
	c.c.	

	Art. 17 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre	
	di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180	
	(centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio	
	consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura ed all'oggetto della Società,	
	segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla	
	gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al	
	bilancio.	
	L'eventuale eccedenza attiva non può essere distribuita ai	
	soci e sarà destinata, dall'assemblea che approva il	
	bilancio:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	al 30% (trenta per cento);	
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, ove imposto dalla legge nella misura ivi	
	prevista;	
	c) alle altre riserve statutarie e volontarie.	
	Art. 18 (Ristorni)	
	In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli	

	amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione	
	di ristorni ai soci.	
	I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori	
	proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici.	
	I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da	
	apposito regolamento, con la precisazione che la qualità	
	degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento	
	alla qualità delle prestazioni lavorative dei soci.	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 19 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) l'Organo di Controllo se nominato.	
	Art. 20 (Assemblea)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura	
	dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata	
	A.R, raccomandata a mano, e-mail o con qualsiasi altro	
	mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, purché il relativo indirizzo sia inserito nel	
	libro soci, inviato almeno 8 (otto) giorni prima	
	dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo	
	(nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e	
	23	

	l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve	
	essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa	
	partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli	
	Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della	
	riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli	
	argomenti.	
	Art. 21 (Funzioni dell'Assemblea)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti	
	che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo	
	assembleare.	
	Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	L'Assemblea in prima convocazione delibera con il voto	
	favorevole di più della metà dei voti dei soci aventi	
	diritto al voto su tutti gli oggetti all'ordine del giorno,	
	mentre in seconda convocazione delibera a maggioranza dei	
	presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti in	
	assemblea; in ogni caso sono fatte salve le diverse	
	maggioranze previste dalla legge con disposizione	
	inderogabile.	

	Art. 23 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Il voto segreto non è ammesso.	
	Art. 24 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote	
	sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare	
	della sua partecipazione.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore,	
	Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice	
	civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 3 (tre) soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Art. 25 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di	
	amministrazione ed in sua assenza dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	

	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Art. 26 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) o	
	5 (cinque) , eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne	
	determina di volta in volta il numero.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un	
	periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della carica.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente.	
	Art. 27 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli	
	riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.	
	Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle	
	proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di	
	ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o	
	più dei suoi componenti oppure ad un Comitato esecutivo	

	formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il	
	contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio	
	della delega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo	
	amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i	
	lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati	
	sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 28 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera	
	raccomandata, SMS, fax, e-mail, o altro mezzo idoneo ad	
	assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi	
	non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei	
	casi urgenti, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci	
	effettivi ne siano informati almeno 1 (un) giorno prima	
	della riunione.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in	
	carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta	
	dei voti dei presenti.	
	Art. 29 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	

	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con	
	deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato,	
	nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché	
	la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati	
	dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli	
	Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere	
	fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il	
	quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria	
	amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale,	
	l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione	
	sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino	
	alla sostituzione.	
	Art. 30 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli	
	Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del	
	Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso	
	dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	Art. 31 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la	
	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in	
	giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	

	deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se	
	nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori	
	generali, Institori e Procuratori speciali.	
	Il Presidente o un Amministratore Delegato, previa apposita	
	delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire	
	speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad	
	altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza	
	delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 32 (Collegio sindacale e revisore contabile)	
	La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il	
	revisore.	
	Nei casi e con le modalità previsti dalla legge, la nomina	
	dell'organo di controllo è obbligatoria.	
	Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla	
	società a responsabilità limitata.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 33 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 34 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale	
	sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere	
	devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo	

	sviluppo della cooperazione in conformità al presente	
	statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera	
	d) c.c. e ad altre disposizioni di legge in materia.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 35 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti	
	interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla	
	normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio	
	disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i	
	casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione	
	dell'assemblea.	
	Art. 36 (Rinvio)	
	Alla presente cooperativa si applicano:	
	– le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in	
	tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili	
	con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui	
	la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le	
	disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive	
	modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori,	
	e il d.lgs. n. 112 del 2017 relativo alla disciplina	
	dell'impresa sociale, quest'ultimo nel rispetto della	
	normativa specifica delle cooperative e in quanto	
	compatibile;	
	– in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le	
	30	

	norme del codice civile relative alle società cooperative;	
	– per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del	
	codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni	
	sulla società sulla società a responsabilità limitata;	
	tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio	
	d'esercizio, si accerti il superamento del limite	
	patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice	
	civile, e si accerti altresì che il superamento del	
	parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro	
	i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a	
	convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme	
	relative alle Società per azioni, semprechè nel frattempo il	
	numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto	
	il limite delle venti unità.	
	Richiesto	
	io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato	
	lettura alle parti, che approvandolo e confermandolo, lo	
	sottoscrivono con me Notaio alle ore tredici.	
	Consta il presente atto di otto fogli scritti da persona di	
	mia fiducia e da me notaio per trentadue pagine fin qui.	
	F.TO: ANDREA SEGHIZZI	
	F.TO: ISABELLA GANDINI	
	F.TO: OROFINO IVANO MARCO	
	F.TO: GIANFRANCO BENETTI NOTAIO	

31 di 31